DEI

BIGLIETTI DI BANCO
IN BOLOGNA

REPLICA

DI FRANCESCO FERRARA

AL CAVALIERE

GEROLAMO BOCCARDO

PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA

NEL COLLEGIO NAZIONALE DI GENOVA

(28 Maggio 1859.)

DEI

BIGLIETTI DI BANCO

IN BOLOGNA

REPLICA

DI FRANCESCO FERRARA

AL CAVALIERE

GEROLAMO BOCCARDO

PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA

NEL COLLEGIO NAZIONALE DI GENOVA

(28 Maggio 1859.)

BOLOGNA
Tipografia all'Ancora.
1859.

I.

Il parere, che io ho creduto di poter emettere sul modo in cui andassero pagati i biglietti della Banca di Bologna, ha eccitato una risposta del cav. Boccardo, pubblicata colà il 7 maggio corrente, e pervenutami alcuni giorni or sono.

L'A. nulla dice di nuovo per poter rendere l'assunto da lui difeso più tollerabile di quel poco che a me lo sia sembrato finora. È piuttosto personalmente sopra di me, che egli ha deciso di vendicare la contrarietà che forse i sani principii della Scienza gli hanno data. E quindi scrive, non più sui biglietti bancarii di Bologna, ma *sopra una nuova teoria monetaria del prof. Ferrara;* non mi risparmia qua e là i suoi sarcasmi; insinua destramente che io sia un plagiario, abile a *rivestire gli altrui pensamenti*; pone in dubbio se io non gli abbia forse usato la mala fede di fingere, combattendo il suo primo opuscolo, che mi fosse ancora ignoto il secondo, pubblicato già, quando apparve il mio Parere; e finalmente conchiude col compiacersi di certi *autorevoli giudizii* i quali *sentenziarono* che io *ho mancato agli augusti doveri d'insegnante.*

In che modo tanto fiele risponda alle espressioni da me adoperate verso la sua persona per raddolcire, fin dove potevasi, ciò che era d' uopo di dire sulle sue teorie, chi ha letto l' uno e l' altro opuscolo saprà giudicarlo.

Se io ora avessi il menomo interesse a convertire in acerbe personalità una scientifica discussione, dovrei scrivere io pure alcune pagine, non più sulla quistione de' biglietti di Bologna, ma *sopra una decrepita teoria monetaria, oggi risuscitata dal prof. Boccardo*; — dovrei distillarmi il cervello per emulare lo spirito de' suoi sarcasmi; — protestando altamente che l' arte di farsi bello de' pensieri altrui mi è ignota affatto, dovrei tirar giù, in fatto di plagi, qualche velo dolorosissimo a sollevarsi; — dovrei addurre evidentissime prove per dimostrare che il mio Parere fu compiuto e spedito a Bologna senza che io avessi avuto la menoma idea d' una seconda pubblicazione del Boccardo; — e finalmente dovrei ricordare a lui scrittore di cose economiche, a lui mio compagno d' ufficio, quali sieno *gli augusti doveri dell' insegnante*, e come chi fu condannato per aver voluto ad ogni costo adempirli, possa bene, col suo silenzio, affettare rispetto verso qualche autorità a cui non garbava che si adempissero, ma non può che sentire pietà di colui che tenti giovarsi del deplorabile fatto per dileggiare un collega.

Nulla in questa breve replica io mi propongo di tutto ciò. S' abbia il cav. Boccardo la responsabilità od il merito di ciò che ha scritto: io intendo unicamente tornare alla quistione di Bologna; e non per rimaneggiarla da capo, ma col solo fine di riassumerla ed esaminare com' essa siasi modificata dopo il secondo ed il terzo opuscolo del Boccardo, e così mostrare che, anche stando ne' termini primitivi, io non potrei avere il più lontano motivo di correggere quanto ne ho detto.

II.

Io cominciai dal porre il principio generale, che in Bologna le promesse di pagamento vanno adempiute o in iscudi effettivi di argento, o in altre monete estere, legalmente ammesse a circolare, secondo il corso della giornata.

Questo principio era contestato in più sensi; ma le concessioni che il Boccardo ci fa, possono oramai farlo riguardare come definitivamente riconosciuto.

Difatti, erasi, fra le altre cose, assunto, in modo più o meno esplicito, che il solo fatto della esistenza d'una tariffa, implicasse in tutti i casi l'obbligo di pagare a tariffa. Io ho cercato di provare che vi è da distinguere tra tariffa e tariffa; che, quando si banno più monete legali, ma il rapporto tra l'una e l'altra, o non è definito, o è dichiarato e non comandato, il ragguaglio tra la moneta tipica e ciascuna delle altre non va fatto che a corso plateale. — Ora questa massima sembra già acquistata. Il Boccardo non la contrasta. Ammette e riporta le mie distinzioni, riserbandosi solo di dimostrare che non sieno *bene delineate*, punto su cui volentieri ascolterei i suoi insegnamenti. Si limita a riprovare un tal sistema (che io supponeva migliore degli altri), dichiarandolo *immenso errore*. Ma infine, buono o cattivo che sia, egli non niega che, dove sia tale il reggime della moneta, il pagamento a tariffa non è, in tesi generale, obbligatorio.

Passando al caso pratico, si negava che tale fosse il reggime monetario di Bologna. Oggi il Boccardo persiste, è vero, dapprima nel contestarlo, ma poi conchiude con un passo che rende inutili tutte le sue negative. Dopo fatto ogni sforzo per conferire alla tariffa romana il carattere imperativo che io le ricuso, si riduce ad accordare che essa non lo ha tra privati e privati, ma sostiene ancora che l'avrebbe per riguardo alla Banca delle Quattro Legazioni.

A me non importa di riesaminare minutamente le ragioni che egli adduce dapprima; la conclusione mi basta. Se la Banca formi un'eccezione, è un secondo punto a discutersi; io ho assunto che, quando i suoi biglietti si dovessero considerare come tutte le altre promesse di pagamento, non vi sarebbe alcun obbligo di pagarli a tariffa: e fin qui pare che finalmente il sig. Boccardo si trovi d'accordo con me. Noterò soltanto due cose:

1.° Sull'economia del suo ragionamento. — Perchè mai tanto affannarsi a provare il carattere imperativo della tariffa

romana (terza Memoria, pag. 12 - 14), se poi si doveva soggiungere che esso, fra privati e privati, cioè nella massima parte de' casi, rimane distrutto dalla giurisprudenza e dagli usi mercantili, che *hanno un immenso valore*? Potevamo a dirittura venire a quest' ultimo resultato, e ritenere che in Bologna, per regola generale, si tratta del reggime da me indicato, salvo ad esaminare l' eccezione relativa alla Banca.

2.° Sugli artificii, non nobili o generosi, a cui si ricorre per tentare di confutarmi.

Io, per esempio, non ho mai sognato che il sistema di Bologna sia quello in cui si trovi *abolita ogni moneta legale*: eppure, è letteralmente ciò che il sig. Boccardo mi fa dire (Ivi, pag. 12). Il che sempre meglio mi prova che quelle pagine da me adoperate a spiegare cose tanto *semplici e rudimentali*, non furono soverchie; giacchè, malgrado esse, non sono stato compreso. — Io ho detto e ridetto che il sistema di Bologna è quello in cui » la legge *ammette due* specie di moneta, ma o senza tariffa alcuna, o con tariffe semplicemente dichiarative; e quindi il nome della moneta tipica è applicabile bensì a delle quantità dell' uno o dell' altro metallo, ma quantità indeterminate, da definirsi al bisogno, sia con de' mezzi speciali se la legge li ha indicati, sia con gli ordinarii mezzi di accertare i fatti contrastabili ». Come mai il sistema di *due* monete legali divenga quello di *nessuna* moneta legale, il cav. Boccardo potrà un' altra volta spiegarcelo, nel qual caso lo pregherei di citare testualmente le mie parole.

Io non ho ricorso alla giurisprudenza ed agli usi mercantili come ad un argomento capace di distruggere il carattere imperativo della tariffa; e il Boccardo mi fa dire che, *quand' anco le tariffe romane ritener si dovessero precettive, la giurisprudenza ecc. le avrebbero pur sempre intese nel senso meramente dichiarativo.* Questa inesatta maniera di compendiare il mio ragionamento facilita, è vero, la confutazione, ma allo stesso tempo la snerva, dirigendola fuori del tiro. Tutt' altro ho io detto: il testo della legge parrebbe imperativo, ma un complesso di circostanze dimostra che sarebbe errore l' interpretarla così; e fra quelle cir-

costanze ho messo la giurisprudenza. Per me, il carattere della tariffa, tutt'al più, non sarebbe che dubbio, ma le circostanze concomitanti ci danno *certezza* che sia semplicemente dichiarativo.

Non i *testi*, ma i preamboli delle leggi io ho raccolti. Ho cominciato dal confessare che il testo, prendendolo isolatamente, può sembrare imperativo (Mia Memoria pag. 28). Anzi, ne ho riportato uno del quale ho detto: » sembrerebbe d'un carattere così imperioso, che non si esiterebbe a ritenere come strettamente obbligatorie le valutazioni prescrittevi (pag. 34) ». Dai preamboli, raccogliendo le massime ed i principii economici professati dal Legislatore, io cercava di rilevare la ridicola contraddizione in cui egli sarebbe caduto, se alla parte dispositiva della legge si dovesse attribuire una forza obbligatoria. — Che fa ora il cav. Boccardo? Non combatte punto le mie induzioni, ma cita alcune parole dispositive, e mi presenta come scimunito abbastanza per aver potuto supporre che i vocaboli *determinare*, *ordinare*, sieno sinonimi di *dichiarare*.

Tralascio il rimanente. È degno soltanto d'esser notato il suo perfetto silenzio su cose che al certo meritavano qualche suo cenno. Nessuna spiegazione sul contrasto fra i preamboli e il testo; nessuna intorno alla tolleranza del Principe, che vede per molti anni generalmente e costantemente trasgredita la sua tariffa, e tace; nessuna intorno alla verità medesima del fatto di essersi trasgredita; nessuna sopra una giurisprudenza così letteralmente e costantemente contraria alla lettera della legge supposta. — Tutto ciò, in verità, era ben da discutere, o da negare, se si trovava importante il provare che la tariffa romana fosse imperativa. E se il Boccardo non aveva interesse a provarlo, io non saprei spiegarmi perchè abbia egli voluto ricorrere a de' meschini artificii di dialettica, che hanno sempre il gran difetto di scemare la dignità d'una disputa, e compromettere il merito di chi la sostenga.

Ma ciò, come ho detto, è ora assorbito dalla conclusione a cui l'A. discende. » La giurisprudenza, egli dice, e gli usi citatisi dal Ferrara e da chi lo ha preceduto in questa controversia (e che hanno un *immenso valore*) riguardano casi essenzialmente

differenti da quello intorno al quale disputiamo; riguardano, cioè, contrattazioni private fra privati, non contrattazioni fra un pubblico stabilimento bancario ed i portatori de'suoi biglietti » (pag. 14). — Or io non esigo di più. Ritengasi dunque che, in quanto a' privati, il mio assunto sta. Per loro (secondo il ragionamento del Boccardo), se anche la tariffa fosse nata con carattere obbligatorio, oggi, per l'*immenso valore* della giurisprudenza e degli usi, lo ha perduto. È ciò, in altri termini, che io mi proposi di mettere come base de' miei ragionamenti. Non fu dunque inutile, per quanto volgare sia parsa al signor Boccardo, la distinzione ch'io posi: noi lo abbiamo condotto ad abbandonare il principio assoluto che, dovunque una tariffa qualunque esista, i pagamenti si debbano fare a tariffa.

III.

Avendo acquistato così la massima generale, ci rimane di discutere le eccezioni.

Esse erano di due generi. Una si supponeva inerente all'indole speciale del Biglietto di banco; l'altra al carattere pubblico de' banchi.

La prima è, anch'essa, svanita.

Si sosteneva che i biglietti di banco fossero tanti titoli di *mutuo*, che, come tali, dovessero venir pagati a tariffa. Dal canto mio, cercai di provare che era impossibile confondere il Biglietto di banco col contratto di mutuo; e che, ad ogni modo, la quistione del pagamento in valute legali o plateali qui non poteva aver luogo, non trattandosi punto del caso da' giureconsulti e da' codici preveduto, cioè d'un mutamento di tariffa, avvenuto nell'intervallo fra l'atto dell'imprestito e quello della restituzione. — Ma, nonostante l'alta importanza che la prima memoria del Boccardo sembrava di affiggere alla argomentazione tratta dal mutuo, oggi possiamo considerarla come ritirata del pari. Vi si torna, veramente, di nuovo nella sua seconda Memoria, ma con un cenno fugace, e sol per ripetere, sull'autorità soprattutto di Troplong, che gli articoli 1895 del codice

francese e 1916 del sardo, allorchè si servono delle espressioni *ayant cours au moment du payement*, *specie in corso al tempo del pagamento*, alludono, e non possono ad altro alludere che al corso *legale*. — Ciò, dal canto mio, non s'era mai posto in dubbio; è un principio che ho esplicitamente riconosciuto (pag. 11 e 41), ma che non ha il menomo peso nella quistione, giacchè qui non si tratta punto del caso d'un mutamento di tariffa, che la legge vuol prevedere. — Del rimanente, io diceva, il Biglietto non è un titolo di mutuo; non lo è, perchè le leggi non hanno mai confuso insieme questi due generi di contratto; non lo è, principalmente, perchè manca nel Biglietto la condizione fondamentale del mutuo, cioè una somma *certa* pagatasi, per una *identica* somma a riscuotersi. — Ora codeste riflessioni non rimangono certamente affievolite dal passo di Troplong, nè da quel poco che il Boccardo ripete nella sua seconda Memoria per provare che il *pretium praesentis temporis*, *l'ayant cours ecc.*, si riferiscono al valor di tariffa e non a quello di piazza. Quanto alla terza Memoria, essa serba affatto silenzio sulla quistione del mutuo. Parmi dunque permesso arguire che, anche qui, il Boccardo sia rimasto convinto del suo torto; e la Banca può già sbarazzarsi d'un altro argomento, di cui pur facevasi tanto rumore contro di essa.

IV.

Riguardo alla eccezione cavata dal carattere pubblico de' Banchi, il sig. Boccardo. se indietreggia su qualche punto, sembra produrre intorno ad altri qualche cosa di più; ed è in essi che oramai tutta la disputa va a confinarsi.

I banchi furono presentati dapprima come una istituzione incaricata di dare, mediante la rigorosa osservanza delle tariffe, *stabilità* al valore della moneta.

Io mi sono ingegnato di dimostrare:

1.° L'inesattezza dell'espressione: — valore della moneta, propriamente è la quantità d'ogni altra cosa che, in cambio della moneta, si possa ottenere; e tutti sanno che, con

tariffa o senza, il prezzo delle cose varia pure per cause estrinseche al reggime monetario; nè mai fu udito che le tariffe sieno fatte per rendere invariabili i prezzi delle merci;

2.° L' illusione da cui anche il sig. Boccardo erasi lasciato travolgere, supponendo che il ragguaglio legale fra due monete sia un mezzo di realmente fissare le relative quantità di due metalli, espresse da un medesimo *nome legale*.

Da ciò io intesi dedurre che le tariffe non servono punto a rendere più preciso e più stabile il valor monetario de' Biglietti di banco; e siccome il Boccardo, dalla supposta necessità di precisarlo e fissarlo, argomentava un obbligo, implicito ne'banchi, di pagare a tariffa, così il suo ragionamento mancava di base, secondo me; e la Banca di Bologna, ridotta alle condizioni generali del pubblico bolognese, non potea formare una eccezione, ma era, come ogni privato cittadino, facoltata a pagare in monete straniere, ammesse a circolare secondo la loro valuta corrente.

Il cav. Boccardo ha lamentato che io, scrivendo senza aver tenuto sotto gli occhi la sua seconda Memoria, abbia perduto il vantaggio di conoscere le sue *ulteriori osservazioni e spiegazioni*, che mi avrebbero risparmiato l' incomodo di scrivere molte inutili pagine.

Volendo ora raccogliere ciò che egli abbia detto di nuovo ne'due opuscoli posteriori al mio, io trovo primieramente de' passi che si riducono a ripetere sempre la medesima asserzione; e sono i seguenti:

» Un biglietto sul quale sta scritto 100 *scudi*, come e con che cosa deve essere rimborsato? Con 100 scudi, cioè con 100 effettivi dischi da uno scudo l' uno . . . . . Allorchè per qualsivoglia ragione, la moneta legale effettiva è totalmente o quasi totalmente scomparsa dal mercato . . . . , la Banca, in via di eccezione, potrebbe essere autorizzata a pagare con monete *estralegali ed estere*, ma *ragguagliate al tipo legale* » (Sec. Mem. pag. 9). — È un » falso supposto l' assoluta identità di condizione tra una pubblica banca emettente biglietti circolanti, ed un privato cittadino contraente una obbligazione »; e non si

può perciò dedurre che » se il privato non può essere astretto a pagare in moneta tariffale, a meno di espressa dichiarazione, così nol dee tampoco essere la Banca nel pagamento de' suoi biglietti. Si è appunto il principio dell' identità fra i due casi che io non ammetto . . . . Qui non si tratta d' una privata persona . . . , ma bensì d' un pubblico stabilimento » (pag. 25). — » Il fatto è questo: la Banca delle Quattro Legazioni emette biglietti, co' quali promette una certa determinata somma di scudi; non può pagarli in iscudi, e li paga in napoleoni d'oro; esiste una tariffa che determina la proporzione tra i napoleoni e gli scudi; la Banca deve dunque dare i suoi napoleoni a quel ragguaglio cogli scudi che la tariffa ha ordinato (Terza Memoria pag. 15).

Queste, come si vede, sono asserzioni, non prove. E cercando le prove, io trovo ben meno di ciò che prima dicevasi.

La seconda Memoria dice: » Se la Banca che ha emesso un biglietto di 100 scudi, pretendesse pagare non 100 scudi, ma il loro commerciale equivalente in altra qualunque moneta . . . . , ogni creditore di 100 scudi preferirebbe al biglietto il sonante metallo; epperciò il biglietto perderebbe quella facoltà di libera e perfetta circolazione, che è sua essenza, sua natura » (pag. 9). — » Fate che la Banca voglia pagare il biglietto come il privato mercante paga le tratte, cioè in moneta corrente; e voi distruggerete quella facoltà di circolazione, quella equivalenza a moneta, che appunto contraddistingue il biglietto » (pag. 18) — Si tratta » di un pubblico stabilimento, i cui titoli circolano come moneta, e più non circolerebbero ove fosse incerta e variabile la somma che rappresentano. Laonde la condizione della moneta legale è implicita ed insita nel biglietto di Banca, nasce dalla natura stessa di questo titolo, che cesserebbe di esser quello che è e che deve essere, se cotal condizione mancasse » pag. 25).

---

(1) Il sig. Cav. Boccardo vuole appellarsi al fatto, e il fatto gli dà una smentita altrettanto trionfante quanto le savie teoriche del chiarissimo

Nella terza Memoria, nulla si ripete e nulla si aggiunge. E se il lettore volesse ora confrontare i passi della seconda che ho ora riportati, con quelli che io aveva raccolti dalla prima (pag. 55 del mio Parere), si convincerebbe certamente che, almeno per questa parte, quand' io avessi avuto sott'occhio la seconda, non vi avrei trovato alcuna *ulteriore osservazione e spiegazione*, che il Boccardo potesse ora lamentare di non essersi da me tenuta presente.

Soltanto è vero che, riflettendo sui passi riportati qui sopra, io avrei potuto dispensarmi da tutto ciò che la prima Memoria mi trascinò a dire per combattere l' erroneo concetto sul *valore della moneta* e sull' efficacia delle tariffe a renderlo *stabile*. Il cav. Boccardo ha abbandonato questa parte gravissima dei suoi ragionamenti. Il pagamento a tariffa era allora invocato per un motivo, ben più imperioso, più generale, applicabile veramente anche ai privati, un motivo che si sarebbe potuto dire d' ordine pubblico. Si trattava allora di voler *temperare i danni delle oscillazioni* a cui il *valore della moneta* va naturalmente soggetto; e il biglietto di banco si volea pagato a tariffa, perchè ciò interessava la società tutta quanta, perchè ciò avrebbe fatto risorgere nella società tutte quelle incertezze, quelle *aspettative tradite*, che la *provvida* invenzione delle tariffe *ha evitate*. Oggi il sig. Boccardo dà un bel passo indietro, di cui la Banca Bolognese deve essergli grata. Non è più alla stabilità del *valore della moneta* che propriamente si mira; non è più il comodo generale delle contrattazioni, che si prende a cuore; ma l' inconveniente a deplorarsi è tutto limitato alla difficoltà di *far*

Ferrara. Non v' è Banca che non potesse contentarsi della facilità di circolazione di che oggi godono i biglietti della Banca di Bologna. I Biglietti hanno in Bologna tale credito che delle dieci volte le due la Banca se ne trova sprovvista per essere tutti in circolazione, e bene è noto che assai di sovente è ricorsa a pubblici stabilimenti per avere in ricambio di moneta de' suoi biglietti al fine di soddisfare alle richieste del pubblico. *(Nota dell' Editore).*

circolare i biglietti. Anch' io me ne rallegro, nell' interesse del pubblico. Perchè possiamo già tranquillarci: se in un paese i Biglietti si pagheranno a corso plateale, il mondo non sarà finito perciò, la società non corre alcun pericolo di dissoluzione, minacciata dai *danni delle oscillazioni*, e dall' *incerto valore della moneta;* tutto il male a temerne sarà, che i biglietti non vengano accettati dal pubblico, che si arresti una data circolazione cartacea, che, in luogo di contrarre con biglietti al latore, convenga avere ricorso al danaro effettivo, ai biglietti all' ordine, a' conti correnti eco. Sarebbe, certo, un male, quanto può esserlo la mancanza d' una più agevole forma di credito; ma è sempre un acquisto che già abbiam fatto, la certezza che nessuna perturbazione, veramente grave e propriamente sociale, ne possa scaturire.

V.

La nostra fiducia, per altro, crescerà a dismisura, se, esaminando un po' meglio il timore concepito dal sig. Boccardo, nol troveremo abbastanza fondato. È egli vero che i biglietti di banco, in un paese costituito sotto il reggime monetario che esiste in Bologna, non verranno accettati se non pagati a tariffa? Io nol credo, e credo anzi il contrario.

La sicurezza di cui si può aver bisogno, per decidersi ad accettare un biglietto, da altro non può dipendere, fuorchè dalla condizione che il biglietto dia ciò che promette.

La qual condizione si verifica *necessariamente* nel paese in cui non si trovi che una sola specie di moneta legale. Colà, il Biglietto che, sotto la parola *mille scudi*, promette 24 chilogrammi di argento, sarà necessariamente pagabile con tanti pezzi coniati, da formare il peso di 24 chilogrammi di argento, e la somma di 1000 scudi.

Ove poi la legge riconosce due specie di moneta legale, quella generica condizione si traduce in un' altra. Ivi, il biglietto da 1000 scudi potrebb' essere soddisfatto anche in pezzi d'oro; ma siccome s' è promesso argento, e tutte le *aspettative* furon riposte e calcolate sull' argento, così ciò che si richiede,

perchè il pubblico accetti con piena fiducia il biglietto, si è, che l'*oro ricevuto per* 1000 *scudi sia tanto da poter con esso comprare* 24 *chilogrammi di argento*, — comprarli realmente, o, che è lo stesso, comprare tutto ciò che si comprerebbe con mille effettivi scudi alla mano, o, che è ancora lo stesso, poter pagare quei debiti che si sarebbero estinti con 1000 scudi alla mano: — Si può egli desiderare di più? Non mi sembra, in fatto di moneta: resterebbe soltanto di prevedere il caso in cui gli scudi si cerchino per sè stessi, come medaglie, ipotesi che non entra nella nostra discussione.

Ora, io credo aver dimostrato in modo palpabile un punto: che questa fondamentale condizione non può ottenersi sotto l'impero d'una tariffa, e si ottiene, in vece, perfettamente quando l'oro è pagato al corso, come a Bologna si fa. È uopo ancora ripeterlo?

Che cosa fa la tariffa? — Prescrive che 24 chilogrammi di argento *si debbano*, per forza e in tutti i casi, ritenere come uguali, per esempio, a chil. 1,55 di oro (268 pezzi da 20 franchi). Quindi, in tutti i casi ne' quali 24 chilogrammi d'argento vagliono più che 1,55 d'oro, il creditore di 1000 scudi, costretto a contentarsi di 1,55 in oro, si troverà frodato; la sua *aspettativa* sarà tradita.

Che si fa, in vece, quando non avvi tariffa? — Nulla vi ha di *prescritto*; ma si dà, alla giornata, tant'oro, quanto ne occorre perchè sia equivalente a 24 chilogrammi di argento. Quindi il creditore di 1000 scudi, è come se fosse pagato esattamente in iscudi. E perciò io devo aver detto in qualche luogo che il sistema di Bologna sostanzialmente è analogo a quello in cui non si riconosce che una sola moneta tipica, e che era il preferito dal sig. Boccardo, sebbene ora, come dirò, egli abbia voluto ripudiarlo.

Ciò posto, vediamo, fra i due sistemi, qual sia, non dico il più giusto, ma il più atto ad ispirare fiducia e far circolare i biglietti.

Se vi fosser due banchi istituiti sotto i due sistemi, io terrei ad un mio creditore il seguente linguaggio:

» Vi son debitore di 24 chilogr. d' argento sotto il titolo di 1000 scudi. Eccovi due biglietti, da 1000 scudi ciascuno; sceglietene uno, e fatevi pagare da quello, fra i due banchi che qui vedete, da cui provenga. Entrambi sono pronti a pagare, sono solidi entrambi; ma quello che è a destra è facoltato unicamente a darvi o 24 chilogrammi di argento, o l'oro necessario per comperarli; quello che è a sinistra può darvi, a sua volontà, o 24 chilogrammi di argento, o chil. 1,55 di oro; e naturalmente preferirà darvi quest'ultimo, quante volte trovi che quest'oro non basti per comperare 24 chilogrammi di argento ».

Non vi ha certamente al mondo un intelletto abbastanza ottuso per non comprendere che, dopo questo linguaggio, gli convenga preferire il biglietto del banco destro, il biglietto pagabile al corso della giornata.

Sì, io sostengo che, se gli uomini sapessero sempre ciò che vogliono e ciò che fanno, non accetterebbero un sol biglietto di banco nei paesi in cui le due specie di moneta abbiano un valore obbligatorio di tariffa; ed all'incontro la circolazione bancaria non sarebbe possibile se non dove, come a Bologna, una sola sia la moneta tipica e tariffata, e la seconda non sia pagabile che secondo il valor corrente dell'altra. Il volgo nol sa, s'illude sul *nome*, e crede ciò che il sig. Boccardo si ostina sempre a ripetere, che la parola *mille scudi* sia sempre 1000 scudi, quando si paghi in una quantità d'oro *qualunque*, purchè sia quella che la legge chiamò *mille scudi*.

Da dove una illusione così tenace proviene? Indipendentemente dalle false idee sull'indole della moneta, dalle abitudini contratte nel conteggiare, dalla necessità di rassegnarsi alla legge, dal bisogno di scontare presso di un banco, circostanze tutte che influiscono a farci chiudere gli occhi sulla speculazione che intorno alle due monete fanno i banchi ne' paesi retti a tariffa, un calcolo non sempre giusto vi concorre, quel medesimo calcolo con cui anticamente si riusciva a far circolare le monete alterate, le quali, da questo punto, rassomigliavano molto ai biglietti pagabili in due monete secondo tariffa.

La legge, che ha chiamato *mille scudi* una quantità d'oro non equivalente all'argomento di 1000 scudi, ha nello stesso tempo ordinato che colui, il quale riceva quell'oro, lo possa dal canto suo imporre per 1000 scudi ad un suo creditore. Chi, dunque, ha un debito da soddisfare, può contentarsi di ricevere 268 marenghini dal banco; giacchè ripagandoli, tali quali li ebbe, ad un suo creditore, si sarà liberato dall'obbligo di consegnargli 25 chilogrammi di argento. Così la frode legale, esercitata dal banco, non ricade sull'immediato latore del biglietto, ma può passare di mano in mano, finchè non si arrivi a colui che sia costretto a ritenerla per sè. — Co' biglietti pagabili al corso di piazza, sembra che questa possibilità d'ingannare il nostro simile venga meno. Come il valore mutabile dell'oro dà al portatore del biglietto la certezza che, quando vada a riscuoterlo, sarà pagato in modo da ricevere essenzialmente l'argento che gli compete; così questa medesima mutabilità non gli dà la certezza di possedere in seguito, e di poter sempre pagare ad altri, l'eguale quantità d'argento. Io ricevo oggi dal banco 268 marenghini, per il valore di *mille scudi*; fra otto giorni, se io voglio sdebitarmi di *mille scudi*, può ben avvenire che ne occorrano 270 ad equiparare questa somma di scudi: Io dunque non ho, nel ripagare, quella certezza che aveva nel riscuotere, quella che, esigendo a tariffa, non mi vien meno. — Ecco il calcolo che, in alcuni casi, si fa, ed al quale probabilmente allude il Boccardo nell'ostinarsi a riguardare come incerta la somma rappresentata da un biglietto pagabile secondo il corso di piazza.

Ma nulla di più facile che il mostrare in che consista l'errore di questo calcolo. Primieramente, se anche così stesse la cosa, i due metodi, tutt'al più, sarebbero egualmente buoni; offrirebbero un egual vantaggio, da due lati diversi, e i loro difetti si compenserebbero a vicenda. Perchè, se l'uno offre certezza di potere *ripagare* una data somma; l'altro offre certezza di poterla *riscuotere*. Tanto importa per me il dubbio che mi si possa dare, nel cambiare il biglietto, qualche cosa meno di 1000 scudi, quanto importa il dubbio che, dopo cambiatolo,

possa trovarmi, volendo pagare, di aver perduto una parte di quella somma. Se, dunque, la cosa stesse in termini tali, non vi sarebbe alcun motivo efficace per dare all'un metodo la preferenza sull'altro. Ma la verità non è precisamente codesta. Lo svantaggio del biglietto a tariffa è irreparabile, e quello del biglietto a corso di piazza si può sempre evitare. — Il primo è irreparabile in certi casi relativamente all'individuo, e in tutti i casi relativamente alla società. Per l'individuo, quel rimedio fittizio, che la legge ha creato, permettendo di far ricadere sul nostro creditore la perdita avuta nel riscuotere dal banco, non giova che ne' soli pagamenti di debiti *nominali*: quanto alle operazioni di commercio, ove ogni cosa vale quel che vale, ove le tariffe e tutti gli artifizi del legislatore sono impotenti, là il corso dei cambii, gli aggi delle monete, le differenze di prezzi, correggono immediatamente la frode commessa dal banco, e la fan tutta gravitare su colui che ha riscosso in oro la valuta del suo biglietto. Per la società poi, la perdita è certa sempre, il banco le usurpa una certa quantità di metallo; giacchè, l'oro pagato ad uno potrà, passando per cento mani, nominalmente non generare scapito alcuno, ma finalmente arriverà in quella mano che, costretta ad usarlo per quanto intrinsecamente vaglia, lo troverà inferiore alla sua aspettativa. — Invece, sotto l'altro sistema, la perdita, ipoteticamente possibile ad incontrarsi, è ancora più possibile ad evitarsi; bastando a tal uopo non cambiare il biglietto, se non al momento di riparare: allora, infatti, qualunque sia l'oro che si riceva, esso sarà equivalente alla quantità d'argento che debbasi dare. Cosicchè, non solamente vi ha sempre maggior sicurezza nel biglietto a valor plateale; non solamente esso non presenta il menomo motivo di diffidenza; non solamente non ha quella difficoltà di circolazione che il Boccardo ha immaginata; ma anzi esso porta con se un tacito motivo di perdurare nella circolazione, giacchè è questo il modo in cui il suo latore può mettersi pienamente al coverto da qualunque posteriore oscillazione nel valore dell'oro.

Io credo che tutto ciò sia un affare di aritmetica, più che

di Economia politica, e se son costretto ad esporlo, nè mia è la colpa, nè il sig. Boccardo che, colle sue reticenze, mi vi conduce, vorrà di nuovo incolparmi d'esser disceso a cose troppo volgari, o d'aver preteso di fare troppo *sfoggio di scienza*. Ma ciò non è tutto. Il più curioso si è, che egli, co' passi che ho già riportati, mi condanna a dimostrare un assunto da lui medesimo sostenuto in altri passi.

Io trovo, nella sua terza memoria, le parole seguenti:

» Per ottenere quella relativa *stabilità*, quel *riconosciuto* ed *autenticato valore*, onde la moneta abbisogna per esser moneta, domandano gli economisti una *frequente rinnovazione* delle tariffe; vogliono che si scelga un sol metallo come tipo legale, ed esigono che il valore degli altri . . . sia determinato da tariffe *precettive* bensì, ma *abbastanza spesso* modificate, perchè la proporzione *legale* . . . . si conservi *in armonia* col rapporto *commerciale* o *corrente*. — Tale è il sistema che può chiamarsi *ortodosso* nella scienza; tale è il sistema che io *ho replicatamente inculcato* » (1).

È questa una preziosa confessione, che molto serve a dilucidare quali sieno i biglietti da preferirsi, perchè più vicini al valore *stabile*, più atti ad ispirare fiducia. Mi sia concesso di riflettere un poco sulle sue parole. — Dunque, io dirò fra me stesso, secondo l'opinione del sig. Boccardo, non è la *tariffa* ciò che conferisce *stabilità* alla moneta, ma è la *frequente rinnovazione* della tariffa. — Dunque, la frequente rinnovazione nè anco basta; vuolsi che sia frequente *abbastanza* perchè la cifra legale *si conservi* sempre in *armonia* colla mutabilità del valore *corrente*. — Dunque il sistema *ortodosso* del Boccardo

(1) Terza memoria, pag. 12. = Veramente, qualche mese fa, egli preferiva l'altro sistema, di unica specie di moneta legale. Nella prima memoria avea detto così: « Nè vi ha luogo a dubitare che, dove i governi... si determinassero... a smonetare uno dei due metalli nobili, conservando il carattere di misura de' valori all'altro soltanto,... le crisi pecuniarie tornerebbero men disastrose; e men di sovente ripetute » (pag. 21).

sarebbe all'apice della sua perfezione, se si potesse fare una tariffa, *precettiva* bensì, ma mutabile ogni giorno, come ogni giorno si muta il corso di piazza. — Dunque, per secondare il suo desiderio, evidentemente non manca che rendere *precettivo* il corso di piazza, sostituire il valor plateale al valor tariffale. — Dunque, perchè il biglietto di banco rappresenti la moneta più *stabile*, perchè abbia il meglio *riconosciuto ed autenticato* valore, in altri termini (secondo lui) perchè circoli più agevolmente, e così adempia bene alla missione che si propongono i banchi, altro non occorre che pagarli secondo il corso di piazza e non tener conto delle tariffe antiquate. — Ma dunque, perchè mai tanta guerra? Io non ho sostenùto che ciò; la Banca di Bologna non avea fatto che ciò; ed ora ci tocca di udire che il signor Boccardo non voleva che ciò: eravamo tutti *ortodossi* senza saperlo!

Bisogna, per altro, aggiungere che più ortodossa di tutti noi è la popolazione medesima di Bologna. Giacchè colà i biglietti si pagavano a corso di piazza, parrebbe che avesser dovuto incontrare un'invincibile resistenza nella loro circolazione. Ora io vedo dalla seconda Memoria del Boccardo che essi ispiravano molta fiducia, troppa forse, secondo egli crede. Eravi nel 1857 una circolazione di Sc. 566,000, a fronte di una riserva di circa Sc. 199,000; e nel 1858 una circolazione di Sc. 545,000 di contro ad una riserva di Sc. 272,000. Ed oggi! Io ho sotto gli occhi un indirizzo che fa la Camera di Commercio al Card. Legato, nel quale, come rimedio alla crise di cui, per la guerra ed altri motivi, è minacciato il paese, ciò che si domanda sarebbe un'incredibile cecità, se si dovesse ragionare col principio del sig. Boccardo: la Camera domanda che si faculti la Banca ad *allargare le sue emissioni*, aumentando il suo capitale; e che, al meno in via provvisoria, *un listino di borsa renduto obbligatorio*, serva di norma al pagamento de' biglietti. Io credo in verità, molto strano che per rimedio ad una crise bancaria, si suggerisca quel mezzo che *tradisce* le *aspettative*, che *snatura il biglietto*, che lo rende *improprio alla circolazione*, in una

parola il mezzo appunto che, se così stessero le cose, sarebbe la causa più efficace a generare la crise, o ad aggravarla e farla irreparabile ove già si fosse pronunziata.

Cosicchè il calcolo ed il fatto, concordemente escludono il timore concepito dal sig. Boccardo, e noi possiamo oramai esser certi che il pagamento de' biglietti a valuta corrente non è ostacolo alla loro circolazione.

Ma se anche lo fosse? Il sig. Boccardo pretenderebbe inferirne che in tal caso la Banca sarebbe tenuta di pagarli a tariffa.

VI.

Questa illazione starebbe, se prima si fosse provato che la Banca è in tutti i casi, e ad ogni costo, *tenuta* di emettere e mantenere in circolazione i proprii biglietti. Allora la logica, per lo meno, sarebbe salva. Avremmo, da un lato, una Banca che abbia assunto l'impegno di farli circolare, da un altro lato il principio che non possono circolare se non son pagati a tariffa; ed evidentemente la conseguenza sarebbe che *debbano* esser pagati a tariffa.

Ma quando mai l'emissione è stata un dovere? La Banca ha dimandato ed ottenuto il *permesso* di rendere alla società il servigio della emissione, e la società altro non ha fatto che concederle facoltà di emettere il biglietto al latore (che prima erasi costituito in monopolio della pubblica autorità). È implicito (nè si è mai sognato di metterlo in dubbio) che l'emissione rimanga sempre puramente facoltativa, e si possa sospendere tutte le volte che la Banca non trovi la sua convenienza a continuarla. Si sono bensì speculati e preveduti dei casi, in cui divenga obbligatorio il sospenderla; ma io non ho mai udito che, senza un esplicito patto, suggerito da circostanze straordinarie, un banco di emissione sia tenuto di emettere ad ogni costo. E se nol deve per forza, la conseguenza che si vuol trarre vacilla. Quando il biglietto, pagato a corso plateale, non è

accettato dal pubblico, il banco lo ritirerà, ed i suoi affari si restringeranno: ecco il solo effetto che ne discende. Così avviene, e così si ragiona, in tutti gli analoghi casi. I governi concedono *facoltà* di esercitare il mestiere dell' avvocato, o d' intraprendere una caccia o una pesca, o di pubblicare un giornale. L' individuo che l' ha ottenuta, trova che la sua parola non piace, che la sua caccia è difficile, che il suo giornale non si vende; appunto come, nel caso nostro, la Banca di Bologna troverebbe che il pubblico bolognese rifiutasse l' uso de' suoi biglietti. Quell' individuo desisterà, e la Banca cesserà di emettere: niuno certamente oserebbe pretendere che un uomo debba essere avvocato contro sua voglia, praticare per forza quelle industrie di cui chiese licenza, e che poi si trovarono impotenti a farsi strada sopra il mercato; niuno dunque potrebbe supporre che la Banca delle Quattro Legazioni sia tenuta ad emettere, quando non può, quando i suoi biglietti son ricusati. La patente, che è un permesso, un favore, una grazia, non si può far divenire così il privilegio di rovinarsi.

Ma i banchi son pubbliche istituzioni. — Lo sieno pure, io non discuterò inutilmente su di ciò, quantunque non sia affatto convinto della opportunità di affiggere loro una qualificazione cotanto ambigua e pericolosa. Sempre è certo però che vi ha da distinguere tra pubbliche e pubbliche. Questa parola, applicata alle istituzioni ha più sensi; e nel caso nostro ne ha due per lo meno. I banchi son pubblici, in quanto la loro formazione ed il loro esercizio, cadono sotto le prescrizioni dell' Autorità; nol sono punto nel senso che abbiano inesorabilmente contratto l' obbligo di prestare un servigio, richiesto e pagato dalla società, e da un uomo promessole; non sono nè un dicastero, nè una magistratura, nè un appalto. È soprattutto coll'appalto che qui si vorrebbe confonderli. Quando la società ha contratto, a titolo oneroso, con qualcheduno, il quale s'impegni a renderle un dato servigio, alcune (*alcune* e non *tutte*) condizioni da cui l' adempimento dell' impegno essenzialmente dipenda, si possono senza dubbio prendere per tacitamente obbligatorie. Chi ha promesso di condurre, a suo rischio e spese,

l'acqua potabile nelle case di una città, e fu o sarà pagato per ciò, evidentemente può essere tenuto a spaccar montagne e colmare vallate se questa è la condizione senza di cui l'adempimento del contratto non possa aver luogo. Ma è egli possibile che, a forza di ripetere » i banchi son pubbliche istituzioni », si facciano divenire una specie di appaltatori della circolazione cartacea, e, senza patti, nè compensi nè eccezioni, si ritengano come tante eroiche imprese, destinate a profondere i loro capitali, mantenendo a proprie spese una circolazione economicamente impossibile? Eppure tale è la metamorfosi che, nel sistema del mio avversario, dovrebber soffrire. Il solo lampo di verità che il suo argomento può lasciar travedere è di diritto *costituendo*, non di diritto *costituito*. Se egli è convinto che non v'han buoni biglietti di banco all'infuori di quelli i quali vengan pagati a tariffa, può ben suggerire che la Società, colla medesima disinvoltura con cui ha assunto il monopolio de' biglietti al latore, vieti, *da oggi in poi*, il pagamento a corso plateale dove era prima permesso. Ma che, nello *stato quo*, in un paese in cui nessuno ha l'obbligo di pagare a tariffa, vi si dichiari tenuto un banco, al quale nessun compenso si è dato a tal uopo, ecco ciò che io trovo impossibile a sostenersi se prima non si provi obbligatoria l'emissione: ed ecco ciò che certamente non si arriverebbe a provare col ripetere sino alla nausea che i banchi son pubbliche istituzioni. — Nello *statu quo*, la quistione è semplicissima. Se i biglietti pagabili a corso plateale possono circolare, tutto l'argomento del sig. Boccardo rovina, sparisce il gran motivo per cui si vorrebbero pagati a tariffa, e la ragione economico-giuridica d'una tal teoria si trova, innanzi tutto, smentita dal fatto. Se poi non possono circolare, la Banca non li emetterà. Tocca ad essa di deliberare se le convenga desistere dalle sue operazioni, o rassegnarsi alla necessità di pagare secondo tariffa; ma niuno la può legittimamente costringere di appigliarsi a questo secondo partito, e fabbricare colle proprie mani la sua rovina.

VII.

Rimane una terza maniera di far valere l' indole eccezionale de' banchi.

Dall' essere pubbliche istituzioni si potrebbe per avventura voler dedurre che essi si trovin soggetti, *ipso iure*, all' impero della tariffa, indipendentemente da ogni ragione economica. Perchè, difatti in Bologna o in qualsivoglia paese, tutte le volte che prevalga il sistema di permettere una libera oscillazione al valore di qualche moneta, questa libertà si limita entro la cerchia delle contrattazioni private; ma quanto alle Autorità, esse son tenute di stare alle cifre determinate dalla tariffa. Così, anche fra noi, benchè le antiche monete savoiarde o genovesi e le svanziche austriache avessero fra i cittadini un corso oscillante, pure, nelle casse regie, nell' amministrazione delle poste o delle dogane, il loro valore fu sempre regolato a tariffa. Si potrebbe da ciò argomentare che la Banca delle Quattro Legazioni, a cui il carattere pubblico è stato così costantemente attribuito dal Boccardo, vada soggetta di sua natura alla medesima regola. E dico *si potrebbe*, perchè in verità l' A. non si è esplicitamente avvalso d' un tale argomento. Io non ne trovo che un cenno, a cui perciò con semplici cenni risponderò.

» Mi farei, egli dice, a domandare al mio cortese oppugnatore (il sig. dott. Martinelli) il perchè l' amministratore Camerale in Bologna abbia ordine, e diritto in faccia alla Banca, di pretendere il cambio de' biglietti, incassati sotto forma di tasse o per qualunque altra ragione, con moneta dello stato o con moneta estera a tariffa; e il perchè tale diritto venga posto tuttodì in pratica dal suddetto amministratore » (Seconda Memoria pag. 18).

Da queste sole parole (ed altre io non ne trovo in proposito) non si rileva in verità ben chiaramente ciò che voglia inferirne l' A.; ma il solo sospetto che la sua intenzione sia quella di far sorgere l' obbligo del pagamento a tariffa, dal solo fatto che la Banca sia cosa pubblica, mi spinge a non lasciarle trascorrere inosservate.

Innanzi tutto si noti che il quesito, proposto dall' A. al sig. Martinelli, esprimerebbe tutt' altro che una differenza tra la Banca ed i privati. Dato che le Autorità romane contino le monete a tariffa, lo fanno per tutti indistintamente; e quindi la Banca è da esse trattata come qualunque privato, i suoi pagamenti son ricevuti come quelli d' ogni altro. Se qualche cosa, dunque, si può inferire dall'esempio addotto, sembrami appunto l' opposto, cioè, che essa in faccia alla autorità, non gode alcuna distinzione, paga i suoi biglietti a tariffa come il contribuente paga a tariffa le monete d' oro. E come i privati, mentre, conteggiando con le Autorità, son costretti di stare alla tariffa, non perciò perdono il carattere di privati, nè cessano di conteggiare a corso plateale fra loro; così la Banca può ben pagare secondo tariffa all' Amministratore Camerale senza che perciò perda il dritto di pagare a' privati secondo il corso della giornata.

Ma indipendentemente dalla maggiore o minore significanza dell' esempio citatosi, la quistione potrà sempre elevarsi. Se la Banca è pubblica istituzione, ciò che essa dà in rimborso de' suoi biglietti, va conteggiato al modo in cui si comportano gli uffizii pubblici; per essa il valore corrente non è ammissibile, non avvi che la cifra ufficiale.

Crederei io pure così, se qui un' altra distinzione non fosse da fare sul significato del vocabolo *pubblico*, se si potesse attribuire ad un banco quel grado di carattere ufficiale che appartiene ad un dicastero, incaricato di amministrare danaro del pubblico, e servito da pubblici impiegati. Per le autorità propriamente dette, si comprende che, anche ne' paesi in cui sia permessa a tutti la variabilità delle valute, è necessaria una tariffa, fissa o rinnovata a periodi più o meno corti. Non si potrebbe lasciare a de' mandatarii del pubblico una pericolosa latitudine di speculazione sul corso delle monete; nè si potrebbe esporre i cittadini alle manovre possibili d' un impiegato che, forte de' suoi esecutivi poteri, sarebbe sempre tentato di abusarne, per rigettare sui contribuenti, senza vantaggiarne l' erario,

quella massa di perdite, che nelle contrattazioni private si collidono e si compensano a vicenda. Ma un banco non somiglia ad un Dicastero, più di quanto possa paragonarsi ad un appalto. Ciò che un banco amministra, è il suo capitale; son sue le braccia che lo assistono, e non hanno alcuna giurisdizione sui cittadini; sue le perdite, suoi i profitti; a niuno deve dar conto fuori che a sè medesimo; contratta liberamente, e niuno è costretto di aver che fare con esso. Non vi ha dunque il più lieve motivo di assimilarlo, in quanto al modo del pagamento, alle pubbliche Autorità. Se ha qualche cosa di pubblico, esso certo non appartiene alla classe di quelle istituzioni che, senza un' estrinseca ragione, e per il solo fatto che sono una Autorità, possano andar soggette ad un sistema monetario diverso da quello che domini su tutto il paese.

D'altronde, gli uffizii pubblici han la tariffa, come onere insieme e come beneficio. Se non ricevono a corso plateale, non pagano nè anco a corso plateale; ed è perciò che l'eccezione in favor loro può non riuscire gran fatto nocevole alla Società. Si è sempre compreso da tutti ciò che il Boccardo, con tenacità inconcepibile, affetta ancora di non comprendere: che pagare e riscuotere sono due parti correlative d'un medesimo tutto, due operazioni che devono per necessità governarsi da un solo sistema. Fu questa l'una delle prime obbiezioni che gli si opposero; e tutto ciò che egli ha potuto poi replicare non rivela che la sua sentita impossibilità di difendersi. È noto ciò che egli pretende: il banco dovrebbe pagare a tariffa, ma dovrebbe riscuotere a valore di piazza; e la gran ragione che egli ne adduce si è, perchè » chi porta il Biglietto ad una Banca non è sempre, anzi non è quasi mai, la stessa persona che ha portato la cambiale allo sconto, o quella che a scadenza la pagherà (Terza Memoria pag. 6). Ma si è mai udito che il reggime della moneta, questa istituzione da lui medesimo preconizzata come cardine dell'ordine e della vita sociale, abbia da variare come gli individui che usano la moneta, in qualità ora di debitori, ed ora di creditori? Il sig. Boccardo evidentemente scambia la natura delle obbligazioni, esse certamente possono esser diverse,

col reggime monetario che essenzialmente dev'essere uno, nel dare e nel ricevere. A lui medesimo non sarà mai, spero, avvenuto che lo scudo di Casa Savoia gli fosse giuridicamente computato per 5 lire nel riceverlo, e per 4 nel pagarlo, quantunque uno sia stato il suo debitore ed un altro il suo creditore, quantunque nessuna analogia vi sia stata tra la causa della riscossione e quella del pagamento. Egli non avrà nè anco veduto che un agente della Finanza abbia preso a tariffa le doppie di Genova da un contribuente, e poi le abbia volute pagare secondo il corso plateale ad un impiegato del Re, adducendo che vi fosse differenza tra contribuente ed impiegato, tra dazio e stipendio. Eppure tale è precisamente il reggime a cui l'A. vuole assoggettata la Banca di Bologna. Ma egli non sente fin dove, in tal modo, le sue inconseguenze si spingono. Egli dà e ritoglie il carattere pubblico, secondo il momentaneo bisogno della sua dialettica; la Banca è pubblica istituzione quando paga, perchè là gli conviene di farne un ente eccezionale; ricade nella sfera privata quando ha da riscuotere, perchè qua gli conviene immolarla all'avidità d'un cliente. Egli vuole e disvuole, a vicenda, che la moneta sia qualche cosa di fermo: *mille scudi* in Bologna devono, secondo lui, essere inesorabilmente 272 marenghini, per esempio, quando è la Banca che dee pagarli; ma se essa li dee ricevere, il prediletto rigore di stabilità della moneta tipica, non fa più di bisogno, e *mille scudi* allora potranno senz'alcun inconveniente essere 270, o 268 pezzi da 20 franchi, nè vi sarà più da temere le *aspettative tradite*, *i danni delle oscillazioni ecc.* Queste e tànte altre contraddizioni si sostengono sempre a nome del carattere *pubblico* de' banchi. Ma veramente, finchè non si rinvenga un mezzo per convincerci meglio che il carattere pubblico s'imprime e si cancella a piacere, come se fosse scritto a matita, o colla facilità con cui si stringe e s'allarga una vite, io credo che gli sforzi fatti dal sig. Boccardo per sostenere che i banchi son pubbliche istituzioni serviranno soltanto ad uccidere la sua stessa conclusione. Ognuno si avvede che a niuno fu dato, foss'anco il primo economista del mondo, il privilegio dell'inconseguenza; e la Banca di

Bologna sarà ammessa al dritto di accettare il principio del sig. Boccardo, ma a patto di goderne i buoni effetti mentre ne subisca i cattivi. Datemi, essa direbbe, se così pure vi piace, il carattere pubblico, io son pronta ad assumerlo; trattatemi come un dicastero delle Finanze; costituitemi, insieme a' gestori del danaro pubblico, in questo mondo a parte, in questo reggime tariffale; io abolirò ogni valuta plateale, i miei biglietti si pagheranno a tariffa, ma a tariffa riscuoterò le mie cambiali; così fa la Finanza, così tocca a me pure di fare, se io sono pubblica istituzione come tant' altre. — In questo modo la logica e l' equità rimangono salve; e il carattere pubblico, se non è bene applicato, non è almeno un' aperta menzogna. Ma pretendere che un banco sia pubblico ne' soli casi in cui ciò gli torni di nocumento, volerlo privato in tutti i casi ne' quali così convenga a' suoi creditori; ciò non mi sembra permesso di seriamente discutersi, ciò sarebbe la strana pretesa di volerlo ad ogni costo far vittima d' una bizzarria scientifica, o d' un privato interesse.

VIII.

Riassumiamoci intorno alle eccezioni.

La prima, che era presa dall' indole del Biglietto, fu abbandonata.

Tre si è tentato fondarne sul carattere pubblico de' banchi:

1.° Necessità di rendere stabile il valore della moneta. — Abbandonata del pari.

2.° Difficoltà di far circolare i biglietti. — O non è vera, o non può generare l' obbligo de' pagamenti a tariffa.

3.° Divieto generale, per le autorità, di tener conto del mutabile valore di .piazza. — Appartiene alle istituzioni che amministrano fondi del pubblico; non è applicabile a' banchi; e quando lo fosse, implicherebbe ad un tempo l' obbligo di pagare e il diritto di ricevere secondo tariffa.

Se ora i lettori trovassero così convincenti, come sembrano a me, le ragioni per cui riescono vani questi tentativi, certamente mirabili, con cui il cav. Boccardo si è studiato di metter

fuori del diritto comune la Banca di Bologna, la quistione finirebbe di agitarsi nel campo delle eccezioni, e noi torneremmo a riprendere la massima generale: i pagamenti della Banca, come quelli de' privati, devono esser fatti a corso di piazza, qualora non si facciano in iscudi effettivi.

Come già ho notato, il sig. Boccardo conviene oramai che, se si prescinda dal supposto carattere pubblico, si trova realmente in Bologna quel tal sistema monetario che io credetti di vedervi. Quantunque non cessi ancora di ritornare sull'indole imperativa della tariffa romana, abbiam veduto che finisce col vederla, pe' privati, abrogata dall' *immenso valore* della ginrisprudenza e degli usi. Del paragrafo in cui mi ha fatto questa importante concessione, io ho già riportato le prime parole (v. sopra, pag. 7 e 8); ecco adesso com'egli lo conchiudeva:

» Finchè non mi si provi che ho avuto torto a dimostrare che sono molto differenti le obbligazioni che assume una Banca emittente biglietti al portatore, da quelle che assume un negoziante soscrivendo cambiali; finchè non mi si provi che ho errato dicendo che l'esistenza di una Banca godente credito diventa assolutamente possibile col sistema degli avversarii (cose tutte che essi non mi hanno punto provato), io terrò sempre d'avere la ragione dal canto mio, e risponderò: non mi citate la giurisprudenza e gli usi, perchè tanto varrebbe citare gli usi de' carrettieri e de' vetturali a chi parlasse della velocità della locomotiva e della vaporiera » (Terza Mem. pag. 14).

Il pubblico ora conosce ciò che il sig. Boccardo ha *provato*, e ciò che dal canto nostro si sia dimenticato di confutare. Il pubblico dunque potrà giudicare. Ma dal canto mio, oso credermi fondato a rispondere:

1.° Che tocca al sig. Boccardo di mostrarci un po' meglio dove debbasi finalmente pescare una differenza tra il biglietto e la cambiale, tra il banco e il debitore privato;

2.° Che, non avendola ancora indicata in modo soddisfacente, egli rischia di aggirarsi in un eterno circolo vizioso, nel quale alternativamente si sosterrebbe: che l'obbligazione della Banca di Bologna è diversa da quelle di un privato bolognese,

perchè la giurisprudenza e gli usi di quel paese, non le sono applicabili; e intanto la giurisprudenza e gli usi non le sono applicabili, perchè la sua obbligazione è diversa;

3.° Che, fino a quando non avrà detto qualche cosa di più solido e più convincente, il sig. Boccardo, ostinatosi a distinguere l'obbligazione della cambiale da quella del Biglietto, somiglierebbe a colui il quale pretenda chiamare immobile la vettura che corre al galoppo, perchè non procede colla velocità della locomotiva a vapore: il paragone è un po' zoppo od insipido, ma, come vedesi, non è tutto inventato da me.

IX.

Adesso, ed unicamente nell'interesse della quistione di Bologna, mi sia lecito arrestarmi un istante sulla *nuova teoria monetaria del prof. Ferrara*, non già per difenderla, ma per notare quanto sia sconsigliato partito l'aggrapparvisi come ad un'ancora di salute.

Io non devo difenderla, perchè chi ha letto le due parole in cui l'accennai (pag. 67 della mia Memoria), e legga ora con quale obbiezione si attacca (Terza Memoria pag. 10), non saprà darmi che l'unico torto di non essermi spiegato in modo soverchiamente chiaro, per render la cosa intelligibile a tutti. — Io ho detto che il miglior sistema monetario sarebbe, secondo me, quello in cui non si avesse *alcuna moneta legale*, perciò nè *nomi* fittizii di monete, nè *tariffe*, nè *rapporti*, nè *conguagli*. È una delle mie tante stranezze, chi vorrà dubitarne? io stesso l'ho già dichiarata idea troppo semplice e vera per soddisfare alla comune degli uomini. Ma infine, che cosa implicherebbe un tal sistema? Che ognuno sia libero di offrire, accettare, promettere, ricusare, oro, argento, platino, o qualunque altra merce che gli convenga. E allora forzatamente ne discenderebbe che ciascuno, in ogni promessa di pagamento, si troverebbe costretto di specificare ciò che egli prometta ed il suo compagno si contenti ricevere: 100 *grammi di oro*, per esempio, *un chilogramma di argento*, *dieci di rame* ecc., appunto

come oggi si dice *tanti ettolitri di vino o di grano*, *tanti metri di tela*. Sotto un tal reggime, il caso in cui si promettesse pagare 100 *lire*, 100 *scudi*, 100 *piastre*, sarebbe IMPOSSIBILE, per la semplicissima ragione: che non esisterebbero, non vi sarebbe una legge che riconoscesse, le *lire*, gli *scudi*, le *piastre*. Ciò mi sembra ben chiaro. Ebbene! Ecco la mostruosità che il cav. Boccardo ha scoperta nella mia teoria. Essa sarebbe il *disordine*, il *caos*; e perchè mai? appunto perchè il debitore, obbligatosi a pagare 100 *lire*, 100 *scudi*, 100 *piastre*, essendo libero, com' io ho detto, di promettere qualunque merce che gli convenga, potrebbe pretendere di sdebitarsi, non già pagando ciò che abbia promesso, ma offerendo *monete straniere*, *biglione*, *biglietti delle estere banche*, *carta monetata forestiera*, cose tutte che il creditore di *lire*, *scudi*, *piastre*, naturalmente intenderebbe di rifiutare. — Ma il sig. Boccardo non vorrebbe darsi la pena di assicurarsi che questo sia il mio sistema? Io non credo aver detto che sia lecito in diritto promettere una cosa e darne un'altra. Di più, qui si suppone ancora esistente la menzogna de' nomi legali, *lira*, *scudo*, *piastra*, che a me pareva aver desiderato che si abolissero. Ma ciò che mi sa un po' del ridicolo, è il veder supporre, non una, non due, non tre monete legali; ma divenute legali egualmente, cioè obbligatorie, non ricusabili, tutte le varianti della moneta che mai si possano rinvenire nel mondo. Qui dunque mi si attribuisce, e si ha la facile gloria di combattere, precisamente l'opposto di ciò che io proponeva. Si imagina un sistema di monete obbligatorie per legge, mentre io non voleva che monete obbligatorie per volontà delle parti, che è quanto dire non obbligatorie. Si danno per venute da me, che combatto e discredito il reggime legale, le stravaganze di coloro che pongono la loro fede nella provvidenza del reggime legale. Si minaccia il *disordine* ed il *caos*, che certamente può derivare da' nomi fittizii e da cento monete ammesse in tariffa, per confutare uno che non vuole ne' nomi fittizii, nè alcuna tariffa. Non occorre dir altro, perchè si veda che siamo affatto fuori di territorio. — Se l'opportunità me ne venisse, io non sarei mica alieno dal discutere, in termini

migliori e contro argomentazioni men frivole, questa che chiamasi mia nuova teoria, che non è punto nata a proposito della Banca di Bologna, e non è così nuova come si crede. Per ora, potrò dispensarmene. Qualunque essa sia, sta; l'ho annunziata; non ho motivo di ritirarla; e non mi sembra menomamente attaccata dall'obbiezione del sig. Boccardo.

Ma a qual proposito codesto addentare la *mia nuova teoria*, in vece di rispondere alle ragioni sulle quali io mi sono appoggiato per dimostrare che le valutazioni a tariffa costituiscono una perturbazione di più? Vediamo come quella mia stranezza sia venuta in iscena.

Il sig. Boccardo diceva che i Biglietti van pagati a tariffa, perchè, senza di ciò, sarebbe incerto il loro valore, e quindi incerto tutto l'uso della moneta. Io rispondeva: no, sarebbe incerto quant'oro, in un dato momento, equivalga ad una data somma di scudi, il che naturalmente non può non esser dubbio; ma sarebbe certissimo che, in tutti i casi la Banca darà tant'oro, quanto ne occorra per rappresentare l'argento che si volle esprimere nominando quella data somma di scudi. Da ciò io inferiva che chi vuole la stabilità d'un tipo monetario deve desiderare piuttosto una sola moneta legale, che determinati rapporti di equivalenza fra più monete legali. Quindi ancora inferiva che, ove ne sieno più, è meglio non avere alcuna tariffa di ragguaglio e stare al corso variabile della giornata anzichè ad una cifra fissa. E finalmente trascinato dalla concatenazione delle idee, mi arrischiava a soggiungere che mi parrebbe più logico lo spingerci ancora di un passo, e in vece di ridurre ad *una sola* le monete legali, abolire *ogni* moneta legale. — Ora ognun vede che il mio mostruoso pensiero non ha alcuna influenza sulla quistione di Bologna. Vuolsi, in verità, un bel coraggio per asserire che di una tal teoria io *abbia fatto la base alla difesa della Banca!* Ma io sono pienamente in grado di rispondere: risecatela affatto, e vediamo qual parte del mio ragionamento venga a mancare. Non sarà sempre vero che 100 scudi di argento sono perfettamente rappresentati dall'oro che vagliano alla giornata, meglio che dall'oro prescritto in tariffa?

Non sarà sempre vero che, quando la Banca nazionale in Torino si è obbligata a pagarmi 1000 lire, cioè 45 ettogrammi di argento, e mi dà 50 napoleoni d'oro, ed io son costretto a riceverli perchè anch'essi si chiamano *mille lire*, perchè la tariffa vuole che si chiamino così, mi si invola uno, due, tre ettogrammi d'argento, se quel giorno 50 napoleoni equivalgono, non a 45, ma a 44, 43, 42 ettogrammi di argento? Non sarà sempre vero che la Banca di Bologna, all'incontro, sotto l'apparenza di pagare con mutabili quantità d'oro, dà una invariabile quantità di argento? Non sarà sempre vero che stabilità del tipo, e rapporto legale fra due monete, son cose che reciprocamente si contraddicono, e voler l'una coll'aiuto dell'altra, è voler l'impossibile? Ecco quali erano i punti da discutere, se si voleva far progredire la quistione; ed essi non dipendevano menomamente dalla *mia teoria.* Io medesimo potrei concederla come falsa, o si può, se vuolsi, scrivere un libro per confutarla; nulla, ciò nondimeno, si sarà fatto per provare che la tariffa ha la virtù di correggere *i danni delle oscillazioni* e *fissare il valore della moneta:* se questo assunto è un errore, resterà sempre tale, sia che alla società convenga aver molte monete con valore regolato a tariffa, sia che le convenga il sistema di un solo tipo, sia che le convenga quello di nessuna moneta legale. Io non comprendo come mai il Boccardo abbia potuto imaginare che, attaccandosi a me, si vantaggiasse la causa da lui difesa; non è di me, ma de' biglietti di banco, che si discute a Bologna; ed è prima d'ogni mia teoria, indipendentemente da essa, che si arriva assai facilmente a mostrare come manchi ogni discreto motivo di sostenere che per que' biglietti il pagamento a tariffa sia obbligatorio. Rivolgersi dunque alla mia persona, per liberarsi dalla molestia de' principii indipendenti da me, mi sembra un errore: con questo metodo, un partigiano delle tariffe, o un avversario della Banca di Bologna, rischia di somigliare a quel cane, che morde il sasso ed, ignaro della mano da cui fu lanciato, corre a leccarla.

FRANCESCO FERRARA.

ERRORI				CORREZIONI
Pag. 16,	lin.	2,	all' argomento	all' argento
» 17,	»	26,	riparare	ripagare
» 25,	»	ultima,	esse certamente	che certamente